

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 17/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 per quanto concerne il riconoscimento della provincia di Venezia come zona protetta con riguardo all'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità ⁽²⁾, alcuni Stati membri o talune zone di questi sono stati riconosciuti come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi.

(2) Con il regolamento (CE) n. 690/2008 alcune zone del Veneto sono state riconosciute come zone protette con riguardo all'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2010.

(3) Successivamente alle osservazioni della Commissione, durante un'ispezione condotta in Italia dal 31 agosto all'11 settembre 2009, riguardo alla presenza di tale organismo nocivo in alcune zone del Veneto, il 23 ottobre 2009 l'Italia ha comunicato alla Commissione i risultati dell'ultima indagine svolta in tale regione in merito alla presenza dell'organismo in questione nei mesi di settembre e ottobre 2009. Da tale indagine risulta che nella provincia di Venezia sono 14 le località in cui l'organismo nocivo in questione è stato rilevato per un periodo comprendente almeno gli ultimi tre anni consecutivi, nonostante le misure di eradicazione adottate dalle autorità italiane. Pertanto tali misure si sono rivelate inefficaci.

(4) I risultati dell'ultima indagine sono stati esaminati nel corso della riunione del 19-20 ottobre 2009 del comitato fitosanitario permanente. Il comitato ha concluso che l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. deve essere considerato radicato nella provincia di Venezia. Pertanto, detta provincia non va più riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008, lettera b), punto 2, nella seconda colonna il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— e, fino al 31 marzo 2010: Irlanda, Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbana, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], Lituania, Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kláčany (contea di Levice), Málnec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zatín (contea di Trebišov)],».

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
